**STUDIO LEGALE**
**BRESCIA MICCOLI E ASSOCIATI**

## NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI AGENTI DEL SETTORE COMMERCIALE

Lo scorso 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo Commercio (il "Nuovo AEC Commercio") che ha introdotto numerose modifiche di rilievo, intervenendo su aspetti centrali come provvigioni, indennità di cessazione, variazioni unilaterali, contratti a termine e tutele personali, con conseguenti ricadute pratiche sui rapporti tra agenti e preponenti.

Di seguito riepiloghiamo i punti salienti.

- Riconoscimento delle provvigioni sulle vendite online: ai sensi dell'art. 1 lett. c) del Nuovo AEC Commercio, tra gli "affari conclusi" dall'agente ai sensi dell'art. 1748 co. 1 Codice Civile, che determinano il diritto per l'agente alla provvigione, sono comprese le vendite eseguite direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva all'agente stesso attraverso il canale aziendale del commercio elettronico. Si tratta di una novità dettata dal forte incremento di questa modalità di vendita, non contemplata nella precedente versione dell'accordo.

- Base di calcolo delle indennità di cessazione: il Nuovo AEC Commercio definisce in modo preciso, all'art. 1 bis, la "base di calcolo" dell'indennità di fine rapporto stabilendo le voci che devono essere computate e cioè, oltre alle provvigioni, le somme corrisposte a titolo di rimborso/concorso spese forfettarie, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso. È comunque fatta salva la possibilità che le

## NEW COLLECTIVE ECONOMIC AGREEMENT FOR AGENTS OF THE COMMERCIAL SECTOR

On 1 July 2025, the new Collective Economic Agreement for the Commercial Sector (the "New CEA Commerce") entered into force. This agreement introduces several significant amendments, addressing core aspects such as commissions, termination indemnities, unilateral changes, fixed-term contracts and personal safeguards, with practical consequences for the relationships between agents and principals.

Below is a summary of the key provisions:

- Recognition of commissions on online sales: pursuant to Article 1, letter (c), of the New CEA Commerce, "transactions concluded" by the agent within the meaning of Article 1748, paragraph 1, of the Italian Civil Code, determining the agent's right to a commission, shall include sales made directly to private consumers within the exclusive territory assigned to the agent via the company's e-commerce channel. This is a new provision, introduced in response to the substantial growth of this sales method, which was not previously addressed.

- Calculation basis for termination indemnities: article 1-bis of the New CEA Commerce clearly defines the "calculation basis" for end-of-contract indemnities, specifying the components to be included: in addition to commissions, these include lump-sum reimbursements/contributions for expenses, performance bonuses, coordination fees or collection commissions. However, the parties may agree to include

parti prevedano ulteriori voci nel contratto individuale.

additional components in the individual agency contract.

- Disciplina del contratto a tempo determinato: all'art. 2 del Nuovo AEC Commercio è stato introdotto il limite massimo del numero di rinnovi dei contratti di agenzia a tempo determinato.

- Regulation of fixed-term agency contracts: under Article 2, the New CEA Commerce introduces a cap on the number of renewals allowed for fixed-term agency contracts.

- Variazioni di zona, prodotti, clientela e provvigioni: ai sensi degli artt. 5 e 8 del Nuovo AEC Commercio le variazioni al contratto di sensibile entità non potranno essere adottate nei primi dodici mesi di decorrenza contrattuale; le variazioni di media entità sono adesso ricomprese tra il 5% e il 15% delle provvigioni e delle altre somme corrisposte all'agente e, conseguentemente, quelle di sensibile entità sono quelle superiori al 15%. Nella comunicazione scritta di tali variazioni il preponente dovrà obbligatoriamente inserire l'entità economica della modifica. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta, sia per gli agenti plurimandatari che per i monomandatari. L'agente, sia plurimandatario che monomandatario, ha la facoltà di rifiutare le modifiche di media e/o sensibile entità entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta della variazione. Inoltre, l'agente monomandatario ha l'ulteriore possibilità di accettare la variazione continuando ad operare in regime di plurimandatario. Infine, deve considerarsi come unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e di medita entità apportate nei 24 mesi (e non più 18 mesi) antecedenti l'ultima variazione.

- Changes to territory, products, clientele and commissions: Articles 5 and 8 of the New CEA Commerce provide that material amendments to the contract may not be made in the first twelve months of its term; moderate changes are now defined as those affecting between 5% and 15% of the commissions and other amounts due to the agent, and consequently material changes are those exceeding 15%. The principal must specify the financial impact of any such modification in writing. Minor changes may be introduced by written notice to both exclusive and non-exclusive agents. Both exclusive and non-exclusive agents have the right to reject moderate and/or material changes within 30 days from the date of notification. Furthermore, an exclusive agent may accept such changes and simultaneously convert to a non-exclusive status. Lastly, the cumulative effect of minor and moderate changes over a 24-month period (previously 18 months) shall be considered as a single variation.

- Obblighi informativi: fermi restando gli obblighi informativi in capo al preponente, l'art. 4 del Nuovo AEC Commercio prevede l'ulteriore obbligo a carico del proponente di informare l'agente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine, sull'impossibilità totale o parziale di evaderlo, nonché di fornire all'agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti

- Disclosure obligations: in addition to the principal's general disclosure duties, Article 4 of the New CEA Commerce imposes an obligation to inform the agent, within 30 days of receipt of the order, of any total or partial inability to fulfil it. The principal must also provide all data relating to turnover by territory, and/or products, and/or clients as specified in the contract, including for the

oggetto del contratto anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto, strutturandosi tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.

purpose of calculating termination indemnities. The principal is required to have technological tools in place to track territorial revenue allocation.

- Liquidazione delle provvigioni: l'art. 7 del Nuovo AEC Commercio prevede, in capo al preponente, l'obbligo di fornire, alla fine di ciascun mese o alla fine di ogni trimestre, le copie delle fatture o un riepilogo delle stesse, così da consentire di riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela, nonché l'aliquota provvigionale prevista.

- Commission payment: article 7 of the New CEA Commerce requires the principal to provide, at the end of each month or quarter, either copies of the invoices or a detailed statement thereof, enabling the agent to verify the invoices and the products/services supplied to clients, as well as the applicable commission rates.

- Patto di non concorrenza: l'art. 8 del Nuovo AEC Commercio chiarisce che il patto di non concorrenza ha natura complementare all'indennità di fine rapporto e non può essere in essa ricompresa.

- Non-compete agreement: article 8 of the New CEA Commerce clarifies that the non-compete agreement is supplementary to the termination indemnity and cannot be deemed to be included within it.

- Tutela genitoriale: l'art. 10 del Nuovo AEC Commercio in materia di tutela della paternità riconosce al padre, agente di commercio, la facoltà di astenersi dall'attività fino a un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio, escludendo la possibilità per il preponente di procedere alla risoluzione del contratto, che resterà comunque sospeso.

- Parental protection: article 10 of the New CEA Commerce provides that a father, who is a commercial agent, is entitled to suspend his activity for up to 20 days within five months of the birth or adoption of his child; during this period, the principal is not permitted to terminate the contract, which shall be considered suspended.

- Preavviso in caso di recesso di agenti monomandatari: l'art. 11 del Nuovo AEC Commercio prevede periodi di preavviso differenti rispetto alla versione precedente, come segue:
  - cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  - sei mesi dal quarto anno iniziato in poi;
  - sette mesi dal quinto anno iniziato in poi;
  - otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.

  Inoltre, con riferimento alla risoluzione esercitata dall'agente monomandatario, è

- Notice period for termination by exclusive agents: article 11 of the New CEA Commerce introduces revised notice periods for the termination of contracts by exclusive agents, as follows:
  - five months during the first three years of the relationship;
  - six months from the beginning of the fourth year;
  - seven months from the beginning of the fifth year;
  - eight months from the beginning of the sixth year onwards.

  Furthermore, in the event of termination initiated by the exclusive agent, a fixed five-

previsto un preavviso di cinque mesi indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

month notice period applies, regardless of the overall duration of the relationship.

- Calcolo delle indennità di fine rapporto e FIRR: l'art. 12 del Nuovo AEC Commercio prevede che qualsiasi somma corrisposta dal preponente all'agente, in aggiunta alle provvigioni, ancorché contrattualizzata separatamente, è computabile agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali, tra cui: l'indennità suppletiva di clientela, l'indennità meritocratica, l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, variazioni contrattuali e FIRR. Pertanto, ai sensi del successivo art. 13, in caso di cessazione del rapporto, l'indennità sarà computata non solo sulle provvigioni ma anche su tutte le altre somme corrisposte all'agente. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono state introdotte nuove aliquote per il calcolo dell'indennità di fine rapporto.

- Calculation of end-of-contract indemnities and FIRR contributions: article 12 of the New CEA Commerce provides that any amounts paid by the principal to the agent, in addition to the commissions, even if contractually regulated under separate clauses, shall be included in the calculation of contractual and statutory indemnities, including but not limited to: client termination indemnity, merit-based indemnity, indemnity in lieu of notice, post-contractual non-compete indemnity, contract variation, and FIRR. Consequently, under the following article 13, in case of termination of the relationship the indemnities shall be calculated not only on the commissions but also on all other amounts paid to the agent. Furthermore, as of 1 January 2026, new rates shall apply for calculating termination indemnities.

- Novità per gli agenti organizzati in società di persone: ai sensi dell'art. 13 del Nuovo AEC Commercio è previsto che l'indennità di risoluzione del rapporto sia corrisposta alla società anche nelle ipotesi (i) di suo scioglimento per il raggiungimento dell'età pensionistica ENASARCO o INPS e (ii) al venir meno della pluralità dei soci a causa dell'invalidità totale permanente, del conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o della pensione INPS, o di decesso di taluni soci, e la società non venga ricostituita nel termine di sei mesi.

- Provisions for agents operating as partnerships: under Article 13 of the New CEA Commerce, termination indemnities shall be paid to the partnership even in cases of (i) dissolution due to attainment of retirement age under ENASARCO or INPS and (ii) loss of plurality of partners due to permanent total disability, attainment of old-age pension under ENASARCO or INPS, or death of one or more partners, provided that the partnership is not reconstituted within six months.

- Gestione delle controversie: nel Nuovo AEC Commercio è previsto l'intervento di apposite commissioni sindacali per la composizione delle vertenze tra agente e preponente e per le controversie sulle indennità di fine rapporto. La conciliazione in sede sindacale potrà essere effettuata esclusivamente dalle associazioni di categoria firmatarie dell'AEC, anche

- Dispute resolution: the New CEA Commerce establishes the involvement of designated union commissions for the resolution of disputes between agent and principal, including those concerning termination indemnities. Conciliation proceedings may be conducted only by signatory trade associations of the CEA, including through the relevant Territorial Joint Committees.

attraverso le Commissioni Paritetiche Territoriali.

Come si può vedere, il Nuovo AEC Commercio, oltre a far chiarezza su punti ancora ambigui e che potevano essere fonte di possibili contenziosi, introduce tutele rilevanti per gli agenti del settore commerciale. In quest'ottica, è opportuno che le preponenti procedano a una verifica e, se necessario, a un aggiornamento dei contratti in essere, così da allinearli alle nuove disposizioni.

The New CEA Commerce thus provides greater clarity on previously ambiguous issues that could have led to lawsuits and introduces significant protections for commercial agents. In light of these changes, it is advisable for principals to review and, where necessary, update existing agency agreements to ensure compliance with the new regulatory framework.

## *Lo Studio*

*Lo Studio Legale Brescia Miccoli e Associati fornisce alla propria clientela, italiana e straniera, un'ampia gamma di servizi in materia societaria e commerciale. Lo Studio è particolarmente attivo nell'ambito delle operazioni societarie sia italiane che internazionali, delle fusioni, delle acquisizioni, delle joint-venture, nonché nell'ambito delle operazioni che comportano investimenti di capitale e cambi di controllo. Lo Studio presta inoltre ai propri clienti assistenza nella risoluzione delle controversie, anche in sede contenziosa, sia in via giudiziale che arbitrale.*

* * * *

## *The Firm*

*Studio Legale Brescia Miccoli e Associati provides a broad range of corporate and business services to its domestic and foreign clients. The Firm is particularly active in domestic and cross-border corporate transactions, in mergers, acquisitions and joint ventures, as well as in equity investments and change of control transactions. The Firm also provides assistance to its clients in dispute resolutions, whether in court, out-of-court or by way of arbitration.*

* * * *

La *Newsletter* è una pubblicazione gratuita dello Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.
Per informazioni o segnalazioni si prega di contattare info@mbalex.it
Tutti i diritti sui dati, materiali e informazioni contenuti nella *Newsletter* sono riservati allo Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.
La loro riproduzione e diffusione è consentita a condizione che sia citata la fonte.

**Studio Legale**
**Brescia Miccoli e Associati**
Via Ciovasso n. 4 - 20121 Milano
Tel. +39.02.3211521 - e-mail: info@mbalex.it
**www.mbalex.it**

The *Newsletter* is a free publication of Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.
For information or comments please contact info@mbalex.it
All rights to data, materials and information contained in the *Newsletter* are reserved to Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.
Any reproduction or dissemination is allowed on condition that the source is mentioned.

**Studio Legale**
**Brescia Miccoli e Associati**
4 Via Ciovasso - 20121 Milan
Tel. +39.02.3211521 - e-mail: info@mbalex.it
**www.mbalex.it**